



Corso di Pronto Soccorso Aziendale Classificazione Aziende

Gruppo A

1. Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 7 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni.
2. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.
3. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Gruppo B

Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A

Gruppo C

Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A

Accreditato dalla



Via Giacomo Medici, 40 – 10143 Torino
P.IVA 08306930010
E-mail segreteria@sliformazione.it – www.sliformazione.it
Tel. 0117509495 - Fax. 0117776212





Riferimenti normativi

Articolo 2, del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334,

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I.
2. Ai fini del presente decreto si intende per "presenza di sostanze pericolose" la presenza di queste, reale o prevista, nello stabilimento, ovvero quelle che si reputa possano essere generate, in caso di perdita di controllo di un processo industriale, in quantità uguale o superiore a quelle indicate nell'allegato I.
3. Agli stabilimenti industriali non rientranti tra quelli indicati al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5.
4. Salvo che non sia diversamente stabilito rimangono ferme le disposizioni di cui ai seguenti decreti:
 - a) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989, limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10;
 - b) decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, limitatamente agli articoli 1, 3 e 4;
 - c) decreto dei Ministri dell'ambiente e della sanità 23 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1994;
 - d) i criteri di cui all'allegato del decreto del Ministro dell'ambiente 13 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 154 del 3 luglio 1996;
 - e) decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale n. 155 del 4 luglio 1996;
 - f) decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 159 del 9 luglio 1996;
 - g) decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998;
 - h) decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1998;
 - i) decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 74 del 30 marzo 1998;
 - l) decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 262 del 9 novembre 1998.
5. Le disposizioni di cui al presente decreto non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 7 marzo 1995, n. 230

Art. 7 Definizioni concernenti particolari impianti nucleari e documenti relativi

1. Per l'applicazione del presente decreto valgono le seguenti definizioni di particolari impianti nucleari, documenti e termini relativi:

- A) reattore nucleare: ogni apparato destinato ad usi pacifici progettato od usato per produrre una reazione nucleare a catena, capace di autosostenersi in condizioni normali, anche in assenza di sorgenti neutroniche;
- B) complesso nucleare sottocritico: ogni apparato progettato od usato per produrre una reazione nucleare a catena, incapace di autosostenersi in assenza di sorgenti di neutroni, in condizioni normali o accidentali;
- C) impianto nucleare di potenza: ogni impianto industriale, dotato di un reattore nucleare, avente per scopo la utilizzazione dell'energia o delle materie fissili prodotte a fini industriali;
- D) impianto nucleare di ricerca: ogni impianto dotato di un reattore nucleare in cui l'energia o le materie fissili prodotte non sono utilizzate a fini industriali;

Accreditato dalla



Via Giacomo Medici, 40 – 10143 Torino
P.IVA 08306930010
E-mail segreteria@sliformazione.it – www.sliformazione.it
Tel. 0117509495 - Fax. 0117776212





- E) impianto nucleare per il trattamento di combustibili irradiati: ogni impianto progettato o usato per trattare materiali contenenti combustibili nucleari irradiati. Sono esclusi gli impianti costituiti essenzialmente da laboratori per studi e ricerche che contengono meno di 37 tbq (1000 curie) di prodotti di fissione e quelli a fini industriali che trattano materie che non presentano un'attività di prodotti di fissione superiore a 9,25 mbq (0,25 millicurie) per grammo di uranio 235 ed una concentrazione di plutonio inferiore a 10⁻⁶ grammi per grammo di uranio 235, i quali ultimi sono considerati aggregati agli impianti di cui alla lettera f);
- F) impianto per la preparazione e per la fabbricazione delle materie fissili speciali e dei combustibili nucleari: ogni impianto destinato a preparare o a fabbricare materie fissili speciali e combustibili nucleari; sono inclusi gli impianti di separazione isotopica. Sono esclusi gli impianti costituiti essenzialmente da laboratori per studi e ricerche che non contengono più di 350 grammi di uranio 235 o di 200 grammi di plutonio o uranio 233 o quantità totale equivalente;
- G) deposito di materie fissili speciali o di combustibili nucleari: qualsiasi locale che, senza far parte degli impianti di cui alle lettere precedenti, è destinato al deposito di materie fissili speciali o di combustibili nucleari al solo scopo dell'immagazzinamento in quantità totali superiori a 350 grammi di uranio 235, oppure 200 grammi di plutonio o uranio 233 o quantità totale equivalente;
- H) rapporto preliminare, rapporto intermedio e rapporto finale di sicurezza: documenti o serie di documenti tecnici contenenti le informazioni necessarie per l'analisi e la valutazione della installazione e dell'esercizio di un reattore o impianto nucleare, dal punto di vista della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti, e contenenti inoltre una analisi ed una valutazione di tali pericoli. In particolare i documenti debbono contenere una trattazione degli argomenti seguenti:
- 1) ubicazione e sue caratteristiche fisiche, meteorologiche, demografiche, agronomiche ed ecologiche;
 - 2) edifici ed eventuali strutture di contenimento;
 - 3) descrizione tecnica dell'impianto nel suo insieme e nei suoi sistemi componenti ausiliari, inclusa la strumentazione nucleare e non nucleare, i sistemi di controllo e i dispositivi di protezione ed i sistemi di raccolta, allontanamento e smaltimento (trattamento e scarico) dei rifiuti radioattivi;
 - 4) studio analitico di possibili incidenti derivanti da mal funzionamento di apparecchiature o da errori di operazione, e delle conseguenze previste, in relazione alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria;
 - 5) studio analitico delle conseguenze previste, in relazione alla protezione sanitaria, di scarichi radioattivi durante le fasi di normale esercizio e in caso di situazioni accidentali o di emergenza;
 - 6) misure previste ai fini della prevenzione e protezione antincendio.
- Il rapporto è denominato preliminare se riferito al progetto di massima; finale, se riferito al progetto definitivo. Il rapporto intermedio precede il rapporto finale e contiene le informazioni, l'analisi e la valutazione di cui sopra è detto, con ipotesi cautelative rispetto a quelle del rapporto finale;
- I) regolamento di esercizio: documento che specifica l'organizzazione e le funzioni in condizioni normali ed eccezionali del personale addetto alla direzione, alla conduzione e alla manutenzione di un impianto nucleare, nonché alle sorveglianze fisica e medica della protezione, in tutte le fasi, comprese quelle di collaudo, avviamento, e disattivazione;
- L) manuale di operazione: l'insieme delle disposizioni e procedure operative relative alle varie fasi di esercizio normale e di manutenzione dell'impianto, nel suo insieme e nei suoi sistemi componenti, nonché le procedure da seguire in condizioni eccezionali;

Accreditato dalla



Via Giacomo Medici, 40 – 10143 Torino
P.IVA 08306930010
E-mail segreteria@sliformazione.it – www.sliformazione.it
Tel. 0117509495 - Fax. 0117776212





M) specifica tecnica di prova: documento che descrive le procedure e le modalità che debbono essere applicate per l'esecuzione della prova ed i risultati previsti. Ogni specifica tecnica di prova, oltre una breve descrizione della parte di impianto e del macchinario impiegato nella prove, deve indicare:

- 1) lo scopo della prova;
- 2) la procedura della prova;
- 3) l'elenco dei dati da raccogliere durante la prova;
- 4) gli eventuali valori minimi e massimi previsti delle variabili considerate durante la prova;

N) prescrizione tecnica: l'insieme dei limiti e condizioni concernenti i dati e i parametri relativi alle caratteristiche e al funzionamento di un impianto nucleare nel suo complesso e nei singoli componenti, che hanno importanza per la sicurezza nucleare e per la protezione sanitaria;

O) registro di esercizio: documento sul quale si annotano i particolari delle operazioni effettuate sull'impianto, i dati rilevati nel corso di tali operazioni, nonché ogni altro avvenimento di interesse per l'esercizio dell'impianto stesso;

P) disattivazione: insieme delle azioni pianificate, tecniche e gestionali, da effettuare su un impianto nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento o della cessazione definitiva dell'esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, sino allo smantellamento finale o comunque al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica.

Art. 28 impiego di categoria A

1 . L'impiego di categoria a soggetto a nulla osta preventivo da parte del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, sentita l'ANPA, in relazione all'ubicazione delle installazioni, all'idoneità dei locali, delle strutture di radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto, alle conseguenze di eventuali incidenti nonché delle modalità dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente dei rifiuti radioattivi. Copia del nulla osta è inviata dal ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai ministeri concertanti, al presidente della regione o provincia autonoma interessata, al sindaco, al prefetto, al comando provinciale dei vigili del fuoco competenti per territorio e all'ANPA.

Art. 33 nulla osta per installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi

1 . Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di dichiarazione di compatibilità ambientale, la costruzione, o comunque la costituzione, e l'esercizio delle installazioni per il deposito o lo smaltimento nell'ambiente, nonché di quelle per il trattamento e successivo deposito o smaltimento nell'ambiente, di rifiuti radioattivi provenienti da altre installazioni, anche proprie, sono soggette a nulla osta preventivo del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentite la regione o la provincia autonoma interessata e l'ANPA.

2 . Con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i ministri dell'ambiente e della sanità e di concerto con i ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'ANPA, sono stabiliti i livelli di radioattività o di concentrazione ed i tipi di rifiuti per cui si applicano le disposizioni del presente articolo, nonché le disposizioni procedurali per il rilascio di nulla osta, in relazione alle diverse tipologie di installazione. Nel decreto può essere prevista, in relazione a tali tipologie, la possibilità di articolare in fasi distinte, compresa quella di chiusura, il rilascio del nulla osta nonché di stabilire particolari prescrizioni per ogni fase, ivi incluse le prove e l'esercizio.

Accreditato dalla



Via Giacomo Medici, 40 – 10143 Torino
P.IVA 08306930010
E-mail segreteria@sliformazione.it – www.sliformazione.it
Tel. 0117509495 - Fax. 0117776212





Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624

Art. 1 (attività soggette)

1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro nelle attività estrattive di sostanze minerali di prima e di seconda categoria, così come definite dall'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modifiche.

2. Le norme del presente decreto si applicano:

A) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;

B) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie, esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;

C) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto n. 1443 del 1927, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;

D) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzata dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;

E) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello stato.

3. Per quando non diversamente disposto, o modificato dal presente decreto, si applicano le norme di cui ai decreti del presidente della repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modifiche, 24 maggio 1979, n. 886, e successive modifiche, all'articolo 11 della legge 30 luglio 1990, n. 221, al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito complessivamente denominato decreto legislativo n. 626 del 1994.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di trento e bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione

Decreto del presidente della repubblica 20 marzo 1956, n. 320

Art. 1. Campo di applicazione.

Le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro contenute nel presente decreto si applicano ai lavori eseguiti in sotterraneo

Per costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi e opere simili, a qualsiasi scopo destinati, ai quali siano addetti

Lavoratori subordinati ai sensi dell'art. 3 del decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

Per le gallerie di lunghezza non superiore ai metri 50, si applicano solamente le norme dei capi ii, vii, viii e x. Le disposizioni contenute

Nei capi xi, xii e xiii si applicano anche ai lavori esterni connessi a quelli in sotterraneo, in sostituzione delle norme previste, per la stessa

Materia, del decreto del presidente della repubblica 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per l'igiene del lavoro.

Art. 2. Esclusioni.

Sono escluse dal campo di applicazione delle presenti norme, in quanto vi provvedono altre disposizioni:

A) le miniere, cave e torbiere;

B) i comuni pozzi idrici;

C) gli altri pozzi, i cunicoli e i vani sotterranei facenti parte o costituenti opere complementari od accessorie degli edifici;

D) le fondazioni di opere di qualsiasi specie.

Accreditato dalla



Via Giacomo Medici, 40 – 10143 Torino
P.IVA 08306930010
E-mail segreteria@sliformazione.it – www.sliformazione.it
Tel. 0117509495 - Fax. 0117776212





**Indici di frequenza d'infortunio in Italia per gruppo di tariffa INAIL(*)
tipo di conseguenza: inabilità permanente**

| Codici di Tariffa INAIL | | Indice |
|-------------------------|-----------------------------------|--------|
| 9200 | Facchinaggio | 15,99 |
| 3500 | Fondazioni speciali | 12,39 |
| 1100 | Lavorazioni meccanico-agricole | 10,84 |
| 3400 | Linee e condotte urbane | 9,67 |
| 3200 | Costruzioni idrauliche | 9,12 |
| 3100 | Costruzioni edili | 8,60 |
| 7100 | Geologia e mineraria | 8,40 |
| 5100 | Prima lavorazione legname | 7,95 |
| 3300 | Strade e ferrovie | 7,55 |
| 5200 | Falegnameria e restauro | 7,18 |
| 7200 | Lavorazione delle rocce | 6,55 |
| 1200 | Mattazione e macellazione - Pesca | 6,41 |
| 6100 | Metallurgia | 5,74 |
| 0400 | Pulizie e nettezza urbana | 5,57 |
| 3600 | Impianti | 5,43 |
| 5300 | Materiali affini al legno | 5,02 |
| 9100 | Trasporti | 4,93 |
| 7300 | Lavorazione del vetro | 4,65 |
| 6200 | Metalmeccanica | 4,48 |
| 4400 | Impianti acqua e vapore | 4,11 |
| 6400 | Mezzi di trasporto | 3,91 |
| 1400 | Produzione di alimenti | 3,57 |
| 6300 | Macchine | 3,32 |
| 9300 | Magazzini | 3,32 |
| 2300 | Pelli e cuoi | 2,97 |
| 0500 | Cinema e spettacoli | 2,94 |
| 2100 | Chimica, plastica e gomma | 2,76 |
| 2200 | Carta e poligrafia | 2,73 |
| 0200 | Turismo e ristorazione | 2,54 |
| 8100 | Lavorazioni tessili | 2,40 |
| 0100 | Attività commerciali | 2,36 |
| 4100 | Energia elettrica | 2,20 |
| 4300 | Gasdotti e oleodotti | 2,16 |
| 4200 | Comunicazioni | 2,07 |
| 6500 | Strumenti e apparecchi | 1,57 |
| 8200 | Confezioni | 1,40 |
| 0300 | Sanità e servizi sociali | 1,28 |
| 0600 | Istruzione e ricerca | 1,11 |
| 0700 | Uffici e altre attività | 0,72 |

(*) Per 1000 addetti. - Media ultimo triennio disponibile

Accreditato dalla



Via Giacomo Medici, 40 – 10143 Torino
P.IVA 08306930010
E-mail segreteria@sliformazione.it – www.sliformazione.it
Tel. 0117509495 - Fax. 0117776212

